

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento
del Ministero degli affari esteri

Presentato il 27 maggio 2002

(Relatori: **ORICCHIO**, per la I Commissione; **LANDI DI CHIA-
VENNA**, per la III Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari), il 23 gennaio 2003, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 30-*bis* », comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il Ministro dell'economia e delle finanze », siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, »;

all'articolo 12, comma 1, le parole da: « purché » fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente »;

all'articolo 20, comma 1, capoverso « Art. 114 », comma 1, dopo la parola: « conferite » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, »;

all'alinea « ART. 114 », comma 2, dell'articolo 20, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. »;

all'articolo 20-*bis*, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

b) gli esperti che l'Amministrazione degli Affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata.;

sia soppresso l'articolo 21;

all'articolo 24-*bis*, comma 1, capoverso, dopo la parola: « precedente » siano aggiunte le seguenti: « nei limiti delle risorse disponibili »;

l'articolo 28 sia sostituito dal seguente:

1. Per le finalità di cui all'articolo 20-*bis* è autorizzata la spesa massima di euro 1.299.878 a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in euro 104.324 a decorrere dall'anno 2003.

3. Per le finalità di cui all'articolo 24-*bis* è autorizzata la spesa massima di euro 541.110 a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 25 la spesa prevista è determinata in euro 145.812 a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 2.091.124 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2788, recante l'ordinamento del Ministero degli affari esteri, come modificato dalle commissioni di merito,

valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *b*) che contempla esplicitamente, tra gli esperti di cui può servirsi l'Amministrazione degli affari esteri, anche personale del Corpo della Guardia di finanza, armonizzando in tal modo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con quelle del decreto legislativo n. 68 del 2001, recante norme in materia di ordinamento della Guardia di finanza;

valutata altresì positivamente la disposizione di cui all'articolo 24, laddove si prevede uno specifico intervento di verifica, da parte del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sull'uso degli immobili concessi ad enti o associazioni per lo

svolgimento di attività di carattere culturale o sociale, al fine di assicurare la migliore gestione degli immobili stessi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2788, concernente l'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

sottolineata l'esigenza di potenziare il ruolo degli Istituti di cultura nella promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche individuando forme di coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente di altre istituzioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2788, recante « Ordinamento del Ministero degli affari esteri »;

valutate positivamente le modifiche ed integrazioni all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri previste dal provvedimento, che si limita ad introdurre alcuni necessari aggiustamenti, senza anticipare gli orientamenti già annunciati in tema di rafforzamento e valorizzazione del ruolo del Ministero;

rilevata l'esigenza di un potenziamento delle strutture diplomatiche preposte alla concessione dei visti turistici al fine di evitare penalizzazioni per un importante settore dell'economia nazionale;

rilevato altresì che le future iniziative di riordino dell'amministrazione degli affari esteri non dovrebbero prescindere da un rafforzamento del ruolo di supporto che le strutture diplomatiche possono fornire alla proiezione internazionale delle imprese italiane e ad una piena valorizzazione delle potenzialità turistiche del Paese;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 (*Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero ».

ART. 2.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione ».

ART. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) dei capi servizio;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *e-bis)* ed *e-ter)* del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale ».

ART. 4.

1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« TITOLO II — RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, UFFICI CONSOLARI ED ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ALL'ESTERO ».

ART. 5.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura »;

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.

2. L'incarico di dirigere *in loco* una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari *ad interim*. Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

ART. 6.

1. *Identico*:

« ART. 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.

2. *Identico*.

3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-bis. Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo 39.

6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri o della Commissione euro-

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

pea eventualmente disponibili *in loco*. La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della Commissione europea per il funzionamento della sezione.

7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

ART. 7.

1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « di un ufficio all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ».

ART. 8.

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il primo capoverso: « proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; » è inserito il seguente:

« assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; ».

ART. 9.

1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO V — SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI
ALL'ESTERO ».

ART. 10.

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58 (*Rinvio*). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si appli-

7. *Identico* ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico:

« assicurare **gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero**; ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

cano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento ».

ART. 11.

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Personale dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali così come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

ART. 12.

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « annessa al presente decreto » è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza della spesa relativa alle dotazioni dei gradi anzidetti complessivamente considerata ».

ART. 13.

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « annessa al presente decreto » è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza **delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente** ».

ART. 13.

Identico.

assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente ».

ART. 14.

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera *c*), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; ».

ART. 15.

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro ».

ART. 16.

1. All'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado ».

ART. 17.

1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ».

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

1. All'articolo 110-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ».

ART. 19.

1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO II — PERSONALE DELL'AREA
FUNZIONALE C »

ART. 20.

1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 114 (*Funzioni consolari*). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare ».

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

1. *Identico:*

« ART. 114 (*Funzioni consolari*). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** ».

ART. 21.

1. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, primo periodo, la parola: « venticinque » è sostituita dalle

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« **ART. 144-bis. (Indennità per le lingue estere di difficile apprendimento).** 1. Al personale della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di ambasciata, a quello dirigenziale di seconda fascia e a quello appartenente alle aree funzionali dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al comma 1 dell'articolo 93, quando sono in servizio all'estero, è concessa una indennità mensile non pensionabile per la conoscenza di lingue estere di difficile apprendimento che siano di rilevante interesse per il servizio, fino ad un massimo di due lingue con esclusione di quelle, anche facoltative, nelle quali il personale stesso abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione. Le lingue per cui è concessa l'indennità sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'indennità è concessa:

a) nella misura di un settimo, un nono e un dodicesimo dello stipendio

seguenti: « cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni »;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata ».

Soppresso.

tabellare mensile lordo di segretario di legazione, rispettivamente per il personale diplomatico e per il personale dirigenziale, per il personale dell'area funzionale C, per il personale delle aree funzionali B e A, che abbia ottima conoscenza delle lingue;

b) nella misura pari alla metà dell'indennità di cui alla lettera a) nel caso di buona conoscenza delle lingue.

3. Le misure di cui al comma 2 sono raddoppiate nel periodo in cui il dipendente presta servizio nel Paese nel quale si parla la lingua in questione.

4. Il grado di ottima e buona conoscenza delle lingue è accertato in relazione alla categoria di appartenenza con apposite prove previste dal decreto di cui al comma 1. L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con esito positivo. Qualora per ragioni di servizio o per la distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito positivo, la indennità è ripristinata dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

5. Per il personale che presta servizio in Italia appartenente ai gradi, alle qualifiche e alle aree funzionali indicati nel comma 1 si provvede all'attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, attraverso i procedimenti negoziali di settore previsti dalla normativa vigente ».

ART. 22.

1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le

ART. 22.

Identico.

mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero ».

ART. 23.

1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale »;

b) il quarto comma è abrogato.

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attività di controllo e di ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1,

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso ».

ART. 25.

1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 26.

1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: « Nei primi sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Nei primi dieci anni successivi ».

ART. 27.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) parte prima: articolo 4; capo VI del titolo II;

b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V.

ART. 25.

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni ».

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 24 e 25, valutato in euro 748.432,00 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa massima di 1.299.878 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui all'articolo 24 le minori entrate previste sono determinate in 104.324 euro a decorrere dall'anno 2003.

3. Per le finalità di cui all'articolo 25 è autorizzata la spesa massima di 541.110 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per le finalità di cui all'articolo 26 la spesa prevista è determinata in 145.812 euro a decorrere dall'anno 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.091.124 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Identico.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TABELLA A
(v. articolo 25)

« TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI
NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

QUADRO A

Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica	1.399,60
Capo di consolato generale	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato ge- nerale di prima classe	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1)	1.163,06
Capo di consolato	983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o con- sole aggiunto presso consolato generale di prima classe	963,19
Capo di vice consolato	929,62
Secondo segretario o vice console	929,62
Capo di agenzia consolare	921,88

(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO DELLE COMMISSIONI

TABELLA A
(v. articolo 26)

Identica.

(segue: testo del disegno di legge)

QUADRO B

Qualifica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

QUADRO C

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 (*) 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29 (*) 872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 (*) 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04 (*) 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38 (*) 655,38

(segue: testo delle Commissioni)

(segue: testo del disegno di legge)

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90 (*) 564,49
A1	Commesso o autista	543,31 (*) 524,72

(*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

QUADRO D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura (*)	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92
C2 o C1	Addetto presso istituto italiano di cultura	792,24

(*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368.

(segue: testo delle Commissioni)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0038780